

Circolare e Scadenziario 08 2019

ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

- È on line, sul portale “Fatture e corrispettivi”, la funzionalità che consente agli operatori Iva di aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate. Stessa opportunità anche per i consumatori finali, che possono sottoscrivere l’adesione al servizio all’interno dell’area riservata dove è disponibile anche la dichiarazione precompilata. Sia gli operatori Iva sia i consumatori finali (questi ultimi solo per le e-fatture ricevute) hanno tempo fino al prossimo 31.10 per aderire al servizio e accedere così al proprio archivio di e-fatture trasmesse fin dal 1.01.2019, data di entrata in vigore dell’obbligo generalizzato. Dopo il 31.10.2019, in caso di mancata adesione, le fatture elettroniche non saranno più consultabili ed entro il 30.12.2019 l’Agenzia provvederà a cancellare i file xml, in linea con le soluzioni individuate con il Garante privacy (Provvedimento del 21.12.2018).

MIGLIORAMENTO INDICE DI AFFIDABILITÀ ISA

- I nuovi ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) permettono al contribuente di migliorare il proprio voto mediante l’inserimento di ulteriori componenti positivi di reddito, anche non risultanti dalle scritture contabili.
- Di conseguenza, sarà necessario pagare le maggiori imposte (oltre all’Iva) entro il termine di versamento del saldo, senza l’aggravio di sanzioni o interessi. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che è possibile adeguarsi anche per valori inferiori rispetto a quello proposto dall’ISA.
- Tuttavia il sistema non propone valori soglia di adeguamento tali da permettere il raggiungimento di un voto specifico. Pertanto, se il contribuente volesse conseguire un voto pari a 6,01 (evitando l’inserimento nelle liste selettive) oppure 8 (voto minimo per raggiungere il regime premiale) dovrà procedere per tentativi provando ad avvicinarsi al risultato desiderato.

DATA DELLA FATTURA DIFFERITA

- Con una nota congiunta l’Associazione nazionale commercialisti (Anc) e Confimi Industria hanno fornito consigli operativi sull’emissione delle fatture differite a seguito delle indicazioni contenute nella circolare n. 14/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate.
- Quest’ultimo documento ha chiarito che, pur potendo emettere la fattura differita entro il 15 del mese successivo, la valorizzazione del campo “data” deve essere eseguita riportando la data dell’ultima operazione. Le Associazioni osservano come questa indicazione rappresenti una delle soluzioni possibili, poiché per le fatture differite non vi sono motivi ostativi alla possibilità di datare il documento con l’ultimo giorno del mese, a condizione che le date delle operazioni siano comunque presenti in fattura.

DELIBERA ENTRO ANNO 2020 PER DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI

- Secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2018, è abrogata la differenziazione tra partecipazione qualificata e non qualificata per l’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta, sui dividendi poiché sarà sempre pari al 26%, salvo le disposizioni di carattere transitorio.
- In base a questa disposizione, i dividendi incassati nel 2018 (e in anni successivi) potranno mantenere le vecchie regole di tassazione se la delibera che ne ha deciso la distribuzione è stata assunta tra il 1.01.2018 ed il 31.12.2022.
- Più in particolare, per applicare la disciplina transitoria e tassare il dividendo secondo le vecchie regole sancite dal D.M. 26.05.2017, occorrono 2 elementi: a) che la delibera di distribuzione sia assunta entro il 2022; b) che abbia come oggetto la distribuzione di riserve formatesi entro il 2017.
- È possibile ritenere che, una volta assunta la delibera di distribuzione entro il 2022, non sia necessario erogare il dividendo entro la medesima data per poter applicare il vecchio regime di tassazione: secondo questa interpretazione, si può concludere che l’applicazione della vecchia tassazione potrà avvenire anche dopo il 2022 (posto che per la tassazione assume rilievo il momento di effettiva percezione del dividendo), purché si possa dimostrare di aver assunto la delibera di distribuzione entro il 2022.

Proroga versamenti fiscali 2019

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di Irap, nonché dell'Iva, che scadono dal 30.06 al 30.09.2019, sono prorogati al 30.09.2019.

Soggetti interessati		Con proroga		Senza proroga	
		Pagamenti (saldo e 1 ^a rata acconto)		Pagamenti (saldo e 1 ^a rata acconto)	
		Senza maggiorazione 0,40%	Con maggiorazione 0,40% ⁴	Senza maggiorazione 0,40%	Con maggiorazione 0,40%
<ul style="list-style-type: none"> • Persone fisiche che: <ul style="list-style-type: none"> - pur potendo compilare il modello 730, non possono presentarlo; - devono comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Redditi (RM, RT, RW); - devono presentare la dichiarazione per contribuenti deceduti. 		30.09.2019	30.10.2019³	1.07.2019	31.07.2019³
Persone fisiche non rientranti nei casi precedenti. Società di persone					
Soggetti Ires	Con obbligo di redazione del bilancio, approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.	Entro il giorno 30 del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (30.09.2019).	Entro i 30 giorni successivi.	Entro il giorno 30 del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.	Entro i 30 giorni successivi.
	Senza obbligo di redazione del bilancio.				
Soggetti Ires che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, se hanno usufruito della proroga di cui all'art. 2364 Codice Civile.		Entro il giorno 30 del mese successivo alla data di approvazione del bilancio o del termine ultimo di approvazione. ¹⁻³ (30.09.2019).	Entro i 30 giorni successivi.	Entro il giorno 30 del mese successivo alla data di approvazione del bilancio o del termine ultimo di approvazione. ¹⁻²	Entro i 30 giorni successivi.
Note	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il termine massimo entro cui approvare il bilancio, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, è il 29.06. 2. In caso di mancata approvazione del bilancio entro il 29.06.2019, la società deve effettuare i versamenti entro il 31.07.2019. 3. In caso di mancata approvazione del bilancio entro il 29.06.2019, la società deve effettuare i versamenti entro il 30.09.2019 (30.10.2019 con la maggiorazione). 4. In attesa di conferme ufficiali. 				

**SOGGETTI
INTERESSATI
DALLA PROROGA**

- La proroga al 30.09.2019 interessa i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, ossia i contribuenti che, contestualmente:
 - esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività **prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA**;
 - dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
 - Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31.12.2018:
 - applicano il **regime forfetario** agevolato;
 - applicano il **regime fiscale di vantaggio** per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
 - determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
 - dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.
- La proroga si estende anche ai **soggetti che partecipano**, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 Tuir, a **società; associazioni; imprese interessate dagli ISA**, ossia a:
 - **collaboratori** dell'impresa familiare/**coniuge** dell'azienda coniugale;
 - **soci di società di persone**;
 - **soci di associazioni professionali**;
 - **soci di società di capitali trasparenti**.

Proroga adempimenti "collegati" alla presentazione delle dichiarazioni

Il decreto Crescita ha prorogato al 30.11 dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta il termine per la presentazione dei modelli relativi alla dichiarazione dei redditi (modelli Redditi, 730 Irap e Iva) e degli adempimenti collegati a tale scadenza. La proroga ha effetto anche sul ravvedimento operoso. Il termine, quindi, per la presentazione passa a regime dal 30.09 al 30.11; per quest'anno, poiché la scadenza cade di sabato, è rinviata al 2.12.2019. La novità riguarda sia chi presenta Redditi PF Web che Online.

Termini di presentazione del modello Redditi 2019 per anno 2018

Soggetti interessati	Modalità di presentazione	
	Tramite uffici postali	Trasmissione telematica diretta o tramite intermediari
<ul style="list-style-type: none"> • Persone fisiche che: <ul style="list-style-type: none"> - pur potendo compilare il modello 730, non possono presentarlo; - devono comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Redditi (RM, RT, RW); - devono presentare la dichiarazione per contribuenti deceduti. 	Dal 2.05.2019 al 1.07.2019	2.12.2019
Persone fisiche non rientranti nei casi precedenti.	Non ammessa.	Entro l'ultimo giorno del 11° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (2.12.2019).
Società di persone		
Soggetti Ires		

Proroga degli adempimenti "collegati" alla presentazione delle dichiarazioni

Adempimento	Termine
Presentazione degli interpelli probatorio, anti abuso e disapplicativo riferiti al periodo d'imposta 2018, se si intende conoscere il responso dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione della dichiarazione.	2.08.2019 ¹
Presentazione degli interpelli ordinari riferiti al periodo d'imposta 2018, se si intende conoscere il responso dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione della dichiarazione.	3.09.2019 ²
Presentazione degli interpelli ordinario, probatorio, anti abuso e disapplicativo riferiti al periodo d'imposta 2018.	2.12.2019
Trasmissione telematica delle dichiarazioni "correttive nei termini" relative al 2018.	
Trasmissione telematica delle dichiarazioni integrative relative al 2017 (modelli REDDITI 2018), al fine di beneficiare della disciplina applicabile in caso di presentazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (es.: ravvedimento con sanzione ridotta ad 1/8 per l'infedele dichiarazione, compensazione "ordinaria" del credito).	
Comunicazione delle opzioni o delle revoche dei regimi di determinazione dell'imposta o dei regimi contabili attraverso la presentazione del quadro VO unitamente al modello REDDITI 2019, per i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva 2019 (relativa al 2018).	
Regolarizzazione degli adempimenti di natura formale propedeutici alla fruizione di benefici di natura fiscale o all'accesso a regimi fiscali opzionali (c.d. "remissione in bonis").	
Compilazione del registro dei beni ammortizzabili.	
Annotazioni sui registri Iva ai fini della determinazione del reddito delle imprese in contabilità	

semplificata.		
Trasmissione telematica delle dichiarazioni REDDITI 2019 "tardive".		2.03.2020 (90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi)
Trasmissione telematica delle dichiarazioni integrative relative al 2018 (modelli REDDITI PF 2019), al fine di beneficiare della disciplina applicabile in caso di presentazione entro i 90 giorni successivi (es.: ravvedimento con sanzione ridotta a € 258,00 per la presentazione con il quadro RW originariamente omesso).		
Redazione e sottoscrizione dell'inventario.		
Stampa su carta dei registri contabili tenuti con sistemi meccanografici o elettronici.		
Conclusione della procedura di conservazione sostitutiva dei documenti informatici rilevanti ai fini fiscali.		
Note	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'Agenzia delle Entrate ha 120 giorni di tempo per rispondere. Considerando che il termine effettivo di presentazione della dichiarazione è il 2.12.2019 (il 30.11.2019 cade di sabato), calcolando a ritroso i 120 giorni che precedono la scadenza a rigore il termine sarebbe da individuare nel 4.08.2019, che però cade di domenica; ove l'invio dell'istanza sia effettuato con mezzi diversi dalla PEC, risulta opportuno anticipare l'adempimento al primo giorno feriale precedente (il 2.08.2019). 2. L'Agenzia delle Entrate ha 90 giorni di tempo per rispondere. Considerando che il termine effettivo di presentazione della dichiarazione è il 2.12.2019, calcolando a ritroso i 90 giorni che precedono la scadenza, il termine effettivo è quindi il 3.09.2019. 	

Precisazioni sugli Isa 2018

L'Agenzia delle Entrate, nel corso del videoforum del 17.07.2019 ha fornito chiarimenti sugli Isa relativi al 2018; si riportano nello schema sottostante i principali aspetti trattati.

	Domanda	Risposta
PRECALCOLATE ISA 2019	<ul style="list-style-type: none"> • È accaduto in alcune occasioni che dopo aver effettuato l'importazione dei "dati precalcolati ISA" in realtà non risulta nessun dato importato, salvo la data di inizio attività e la tipologia di precalcolo disponibile (normalmente residuale). • In queste situazioni, occorre compilare la sezione manualmente oppure non inserire alcun dato ed eventualmente fare la segnalazione nelle note? 	<ul style="list-style-type: none"> • L'operazione di "... compilare la sezione manualmente" non è di fatto non consentita in quanto, in relazione alle variabili non valorizzate, ossia per le quali non risultino forniti i dati dall'Agenzia (valori impostati a null) non è prevista la modificabilità. L'unica variabile che può essere modificata anche se non valorizzata è rappresentata dall'Anno di inizio attività risultante in "Anagrafe Tributaria". • È sempre possibile per il contribuente compilare il campo relativo alle <i>Note aggiuntive</i> per comunicare all'Amministrazione Finanziaria informazioni relative alla posizione soggettiva interessata dall'applicazione dell'ISA.
RUOLO DEL COMMERCIALISTA	<ul style="list-style-type: none"> • I commercialisti sono obbligati a modificare i dati precompilati forniti dall'Agenzia delle Entrate. • Qual è il loro grado di responsabilità, nei confronti di questi dati precompilati, e come è riscontrabile e sanzionabile tale violazione? 	<ul style="list-style-type: none"> • Non sussiste alcun obbligo specifico per i contribuenti/intermediari di modificare i dati precalcolati forniti dall'Agenzia ai fini del calcolo degli ISA, ma, invece, è data la possibilità di modificarli per disattivare eventuali criticità evidenziate dagli indicatori elementari di anomalia, e di dichiarare ulteriori componenti positivi per migliorare il punteggio degli indicatori elementari che concorrono al calcolo dell'ISA. • Nel caso in cui l'ISA venga calcolato dal contribuente senza modificare i dati forniti dall'Agenzia, l'esito dell'applicazione dello stesso sarà ordinariamente non soggetto a contestazioni da parte dell'Agenzia per quanto attiene ai valori delle variabili precalcolate fornite e non modificate. • Con riferimento ai dati non modificabili forniti dall'Agenzia, il contribuente che rilevi disallineamenti potrà fornire elementi esplicativi compilando le apposite "note aggiuntive".
ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI	<ul style="list-style-type: none"> • Una votazione dal 6 al 7, per esempio 6,45, cosa comporta? Liste di controllo o neutro? • Se un indice di affidabilità implica un maggiore ricavo di € 32.000 è possibile adeguarsi a una cifra inferiore? 	<ul style="list-style-type: none"> • Ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale l'Agenzia delle Entrate tiene conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6. • È possibile "adeguarsi" per un valore inferiore rispetto a quello proposto dall'ISA come importo utile a massimizzare il punteggio di affidabilità.
	<ul style="list-style-type: none"> • In alcuni casi non emerge l'adeguamento agli ISA. È effettivamente così, cioè non ci si può adeguare o è un problema del software? • Si conferma che l'indice di affidabilità relativo alle scorte e alcuni indici di anomalia (esempio quello relativo ai costi residuali) non consentono di migliorare il punteggio? 	<ul style="list-style-type: none"> • Non tutti gli indicatori elementari risultano sensibili agli eventuali ulteriori componenti positivi che il contribuente vorrà dichiarare per migliorare il proprio profilo di affidabilità. • Taluni indicatori elementari, infatti, hanno la finalità di evidenziare al contribuente errori di compilazione o anomalie economiche allo scopo di consentirne la correzione. • Se non sono corretti i dati rilevati come anomali, anche indicando ulteriori componenti positivi, il punteggio dello specifico indicatore non migliora e quello finale dell'ISA (media dei punteggi dei singoli indicatori) ne risulterà condizionato. • Con riferimento agli indicatori "Durata e decumulo delle scorte" e "Incidenza dei costi residuali di gestione", l'eventuale anomalia scaturente dagli stessi potrà essere rimossa solo correggendo i dati rilevati come anomali e la dichiarazione di ulteriori componenti positivi non potrà, in alcun modo, migliorare il punteggio dei singoli indicatori.

Sospensione feriale dei termini in materia tributaria

Con riferimento ai provvedimenti da impugnare il termine perentorio, concesso al contribuente per proporre ricorso è fissato entro il 60° giorno dalla data di notifica del provvedimento, decorso il quale il ricorso è inammissibile. È tuttavia prevista un'eccezione a tale regola, costituita dalla sospensione dei termini per il periodo feriale. Dal 2015, tale periodo decorre dal 1.08 al 31.08. La sospensione feriale dei termini opera anche per le controversie relative ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate per le quali è previsto l'obbligo del preventivo reclamo. Sono sospesi dal 1.08 al 4.09 i termini previsti per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici e a seguito dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI

- Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie, amministrative e speciali tributarie è sospeso di diritto:

- **dal 1.08;**
- **al 31.08.**

Di ciascun anno.

- Se il decorso dei termini ha inizio durante il periodo della sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

- Il giorno **1.09** deve essere **incluso nel conteggio dei termini.**
- **Dal giorno 1.09 (compreso) iniziano a decorrere i termini.**

- **Se il decorso dei termini è iniziato prima del periodo di sospensione**, i termini riprendono a decorrere dal 1.09, computando anche il periodo già trascorso prima del 1.08 ed escludendo nel conteggio i giorni compresi nel periodo feriale (31 giorni).

Scadenze escluse

- Poiché la sospensione feriale riguarda i "termini processuali", la stessa **non si estende ai termini aventi natura amministrativa**, ossia alle scadenze concernenti, ad esempio:
 - adesione ai Pvc;
 - termini relativi a fasi precedenti il contenzioso;
 - notifica avvisi di accertamento;
 - notifica avvisi di liquidazione;
 - notifica cartelle di pagamento.

TERMINI ORDINARI PER PROPORRE IL RICORSO

- Il ricorso deve essere proposto, **a pena di inammissibilità, entro 60 giorni** dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
- La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.

- Nel computo dei termini a giorni **si esclude il giorno iniziale**, mentre **si considera il giorno finale (il "60° giorno")**.

- Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al 1° giorno seguente non festivo.

- La proroga prevista per le scadenze coincidenti con il giorno festivo, **tuttavia, si applica** altresì ai termini per il compimento degli **atti processuali svolti fuori dall'udienza che scadono nella giornata del sabato**.
- Nel computo dei giorni si segue il calendario comune; i giorni festivi intermedi si computano nel termine.

MEDIAZIONE TRIBUTARIA

Al termine di proposizione dell'istanza di mediazione si applicano le disposizioni sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

La **sospensione è applicabile anche nel corso della procedura di mediazione vera e propria.**

Sospensione feriale dei termini in materia tributaria (segue)

Descrizione	Adempimento	Termine	Sospensione
Accertamento con adesione	Domanda di adesione	Entro il termine per il ricorso	Sì
	Versamento della 1 ^a rata o delle somme intere	20 giorni dalla data di stipula dell'accertamento con adesione	NO ³
Acquiescenza			
Definizione agevolata delle sanzioni	Versamento delle somme intere	Entro il termine per il ricorso	Sì
Pagamento somme derivanti da atti impositivi³	Accertamento Irpef/lres/Iva/Irap	Entro il termine per il ricorso	Sì
	Accertamento registro, ipocatastali, successioni e donazioni	Entro 60 giorni dalla notifica	NO
	Cartelle di pagamento		
	Avviso di recupero del credito d'imposta	Entro il termine indicato nell'atto	
	Atto per somme derivanti da adesione	Entro 60 giorni dalla raccomandata	
	Atto per somme derivanti da sentenza		
Avvisi bonari	Liquidazione automatica		Sì ²
	Controllo formale	Entro 30 giorni dalla notifica	
	Tassazione separata		
Atti del contenzioso tributario	Ricorso		Sì
	Ricorso con sospensiva (anche d'urgenza)	Entro 60 giorni dalla notifica dell'atto	NO ¹
	Reclamo contro il decreto presidenziale	30 giorni dalla comunicazione del decreto	Sì
	Deposito del ricorso	30 giorni dalla notifica per il contribuente 60 giorni dalla notifica per il resistente	Sì
	Deposito di documenti	20 giorni liberi prima dell'udienza	
	Deposito di memorie	10 giorni liberi prima dell'udienza	
	Riassunzione presso il giudice competente	Entro il termine indicato o 6 mesi dalla comunicazione della sentenza	
	Appello	60 giorni dalla notifica della sentenza o 6 mesi dal deposito	
	Chiamata di terzo	Termine fissato dal giudice	
	Intervento del terzo	----	
	Riassunzione in rinvio	6 mesi dal deposito della sentenza di cassazione	
	Messa in mora	----	NO
	Reclamo e mediazione	Notifica del reclamo	Entro il termine per il ricorso
Termine entro cui il reclamo deve essere accolto o la mediazione va stipulata		90 giorni dalla data di notifica del reclamo	
Deposito del ricorso		30 giorni dal termine ultimo per la stipula della mediazione	
Versamento prima rata o totalità delle somme		----	NO ³

Note

¹. Poiché la sospensione feriale non si applica ai procedimenti cautelari, il ricorso può essere depositato anche all'interno del periodo estivo, con conseguente possibilità di discussione dell'udienza cautelare anche in detto iato temporale.

². Sospensione **dall'1.08 al 4.09**.

³. Nei casi in cui non operi l'art. 1 della L. 742/1969, se il pagamento deve avvenire mediante modello F24 i versamenti che hanno scadenza dal 1 al 20.08 di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese.

Modalità di trasmissione telematica dei corrispettivi

L'art. 12-quinquies D.L. 34/2019 ha stabilito che i dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, determinata ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 633/1972. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche Iva. Nel 1° semestre di vigenza dell'obbligo, le sanzioni non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'Iva.

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

- A decorrere dal **1.01.2020** gli esercenti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22 D.P.R. 633/1972 devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.
- L'obbligo è anticipato al **1.07.2019** per gli esercenti con un volume d'affari superiore a € 400.000 (salvo corrispettivi marginali fino 1% del volume d'affari).

- I dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate **entro 12 giorni** dall'effettuazione dell'operazione, determinata ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 633/1972.
- Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche Iva.

- **Nel 1° semestre di vigenza dell'obbligo, decorrente dal 1.07.2019 per i soggetti con volume di affari superiore a € 400.000 e dal 1.01.2020 per gli altri soggetti, le sanzioni non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'Iva.**
- I soggetti obbligati, qualora non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico, possono:
 - assolvere all'obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
 - adempiere temporaneamente all'obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali.

- Tale facoltà è ammessa fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del periodo transitorio.
- Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di rilascio al cliente dello scontrino e della ricevuta fiscale e l'obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi fino alla messa in uso del registratore telematico. Resta inoltre fermo l'obbligo di liquidazione dell'Iva periodica nei termini ordinari.

MODALITÀ

- I soggetti possono adempiere all'obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri mediante i seguenti servizi online messi a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate all'interno dell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi":
 - a) servizio di upload:**
 - di un file contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota Iva o con indicazione del regime di "ventilazione";
ovvero
 - di un file compresso contenente i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate, in conformità alle specifiche tecniche allegate al provv. Ag. Entrate 4.07.2019;
 - b) servizio web** di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri distinti per aliquota Iva o con indicazione del regime di "ventilazione".

- La trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata anche mediante:
 - un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello "web service" fruibile attraverso protocollo HTTPS (su canale cifrato TLS in versione 1.2 esclusiva);
ovvero
 - un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP.

Secondo le regole contenute nelle [specifiche tecniche](#) allegate al provv. Ag. Entrate 4.07.2019.

- La trasmissione del file contenente i dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata direttamente dal contribuente ovvero da un intermediario abilitato.
- In quest'ultimo caso, gli intermediari incaricati della trasmissione telematica rilasciano al contribuente copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta, che ne attesta il ricevimento da parte dell'Agenzia delle Entrate e costituisce prova dell'avvenuta presentazione.

PERIODO TRANSITORIO

- **Per i soggetti che non dispongono di un registratore telematico**, la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, nella fase transitoria, può essere effettuata attraverso l'utilizzo del **tracciato XML previsto per la trasmissione dei dati delle fatture relativi a operazioni verso soggetti non residenti**, non stabiliti, non identificati in Italia (esterometro).
- Affinché il file XML sia accettato dal sistema ricevente, il responsabile della trasmissione (il soggetto obbligato o un suo delegato) deve apporvi una firma elettronica (qualificata o basata su certificati Entrate) oppure, solo in caso di invio del file tramite upload sull'interfaccia web del servizio "Fatture e Corrispettivi", il sigillo elettronico dell'Agenzia delle Entrate.

Novità del decreto Crescita

Si sintetizzano le principali novità introdotte dal D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 di immediata applicazione, rimandando a successivi approfondimenti in relazione alle norme in vigore dal 2020. Il D.L. 34/2019 è in vigore dal 1.05.2019, mentre la L. 58/2019 dal 30.06.2019.

Super Ammortamento per beni strumentali nuovi 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto (di cui all'art. 164, c. 1 Tuir), dal 1.04.2019 al 31.12.2019, ovvero entro il 30.06.2020, a condizione che entro il 31.12.2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30%. • La maggiorazione non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di € 2,5 milioni.
Maggiorazione deducibilità Imu immobili strumentali	<ul style="list-style-type: none"> • L'Imu relativa agli immobili strumentali sarà deducibile al 100% ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2022. • La deduzione si applica nella misura del 50% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, nella misura del 60% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso, rispettivamente, al 31.12.2019 e al 31.12.2020, e nella misura del 70% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021.
Soppressione comunicazione della proroga del regime cedolare secca	<p>È soppressa la disposizione che prevedeva, in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, l'applicazione della sanzione nella misura fissa pari a € 100, ridotta a € 50 se la comunicazione era presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.</p>
Immobili in comodato d'uso e a canone concordato	<ul style="list-style-type: none"> • Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione concessa per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale disposizioni, il soggetto passivo non è più tenuto ad attestare il possesso dei requisiti richiesti. • Per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla L. 9.12.1998, n. 431, il soggetto passivo è esonero dall'attestazione del possesso del requisito richiesto per fruire dell'agevolazione Irpef mediante specifica dichiarazione nonché da qualsiasi altro onere di dichiarazione o comunicazione.
Incentivi per la valorizzazione edilizia	<p>Fino al 31.12.2021 si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di € 200 ciascuna, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, anche nel caso di operazioni esenti da Iva ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 633/1972 che, entro i successivi 10 anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, o eseguano, sui medesimi fabbricati, gli interventi edilizi previsti dall'art. 3, c. 1, lett. b), c) e d) D.P.R. 380/2001, in entrambi i casi conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B, e procedano alla successiva alienazione degli stessi, anche se suddivisi in più unità immobiliari qualora l'alienazione riguardi almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato.</p>
Locazione a canone agevolato	<p>L'art. 2, c. 5, 4° periodo L. 431/1998 si interpreta nel senso che, in mancanza della comunicazione ivi prevista, il contratto è rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio.</p>
Fatturazione elettronica con San Marino	<p>Gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino sono eseguiti in via elettronica secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, in conformità ad accordi con detto Stato.</p>
Termine per emissione fattura	<p>La fattura è emessa entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata.</p>
Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva	<ul style="list-style-type: none"> • I soggetti passivi Iva trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate, entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta. • La comunicazione dei dati relativi al 2° trimestre è effettuata entro il 16.09. • La comunicazione dei dati relativi al 4° trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale Iva che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
Ravvedimento operoso parziale	<ul style="list-style-type: none"> • È consentito al contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purché nei tempi prescritti. • La disposizione si applica ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.
Termini per dichiarazioni Imu e Tasi	<p>Il termine entro il quale presentare la dichiarazione Imu e Tasi è spostato dal 30.06 al 31.12 dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione della relativa imposta.</p>
Esenzione Tasi immobili destinati alla vendita	<p>A decorrere dal 1.01.2022 sono esenti dalla Tasi i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.</p>

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di agosto 2019*

Scad. 2019	Tributo Contributo	Descrizione
Giovedì 1 agosto	Contenzioso	Sospensione feriale dei termini - Inizia il periodo di sospensione dei termini processuali per le giurisdizioni ordinarie, amministrative e speciali tributarie (D.L. 132/2014).
	Accertamento	Sospensione termini - I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1.08 al 4.09, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'Iva. Sono sospesi dal 1.08 al 4.09 i termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973, e 54-bis D.P.R. 633/1972, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'art. 36-ter D.P.R. 600/1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale (art. 7-quater, cc. 16-18 D.L. 193/2016).
Giovedì 15 agosto	Iva	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
		Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.
		Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
Associazioni sportive dilettantistiche	Iva	Operazioni con l'estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).
		Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
Venerdì 16 agosto	<i>Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di imposte, contributi Inps e altre somme a favore dello Stato che hanno scadenza dal 1 al 20.08 di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 3-quater D.L. 16/2012, conv. in L. 44/2012).</i>	
	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
	Iva	Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
		Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
		Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di luglio 2019, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di giugno 2019.
	Imposta sugli intrattenimenti	Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2018 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.
Associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991 - Termine di versamento dell'Iva relativa al 2° trimestre 2019, mediante il modello F24.		
Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.	
	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).	

Principali adempimenti mese di agosto 2019* (segue)

Scad. 2019	Tributo Contributo	Descrizione
Venerdì 16 agosto (segue)	Inps	Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24. Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 2ª rata del contributo fisso minimo per il 2019. Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
	Inail	Autoliquidazione - I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2018 e all'acconto 2019, devono effettuare il versamento della relativa rata.
Martedì 20 agosto	Imposte dirette	Redditi 2019 - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti, devono versare entro oggi la relativa rata, con gli interessi.
	Enasarco	Versamento - Termine di versamento, da parte delle case mandanti, dei contributi previdenziali relativi al trimestre aprile-giugno 2019.
	Conai	Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.
Domenica 25 agosto¹	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. A partire dalle operazioni effettuate nel 2018, sono aboliti i modelli Intrastat trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi , e i modelli mensili hanno esclusivamente valenza statistica. Sono stati modificati, inoltre, i limiti per l'individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi acquisti con periodicità mensile, che passano da € 50.000 a € 200.000 trimestrali per gli acquisti di beni e da € 50.000 a € 100.000 trimestrali per gli acquisti di servizi (Prov. Ag. Entrate 25.09.2017, n. 190499).
Venerdì 30 agosto	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
Sabato 31 agosto¹	Imposte dirette	Redditi 2019 - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare i relativi versamenti.
	Iva	Esterometro - Termine di presentazione telematica della comunicazione contenente i dati delle operazioni transfrontaliere rese o ricevute, riferite al mese precedente.
		Cessioni di carburante - Termine di trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle cessioni di carburante effettuate nel mese precedente (Prov. Ag. Entrate 28.05.2018).
		Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
	Contenzioso	Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. Sospensione feriale dei termini - Termina il periodo di sospensione feriale dei termini iniziato il 1.08 (D.L. 132/2014).
	Imposta di bollo	Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).
	Liti fiscali pendenti	Versamento - Termine di versamento della 2ª rata relativa alla definizione delle liti fiscali pendenti.
Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.	
Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.	
Fasi	Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento dei contributi di assistenza sanitaria integrativa relativi al 3° trimestre 2019.	

* Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di imposte, contributi Inps e altre somme a favore dello Stato che hanno scadenza dal **1 al 20.08** di ogni anno, possono essere effettuati **entro il giorno 20** dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 3-quater D.L. 16/2012, conv. in L. 44/2012). Il differimento dei termini riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il modello F24 e comprende anche i **contributi previdenziali e assistenziali** dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associati per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio e dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'Inps (Mess. Inps 18.07.2012, n. 12052), nonché i **premi assicurativi/Inail e/o relativi accessori** (nota Inail 18.07.2012).

- Nota**
- Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).
 - L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
 - I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
 - Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].

Principali adempimenti mese di settembre 2019

Scad. 2019	Tributo Contributo	Descrizione
Domenica 1 settembre	Contenzioso	Sospensione feriale dei termini - Riprendono a decorrere i termini processuali sospesi dall'1.08.2019 (D.L. 132/2014).
Mercoledì 4 settembre	Accertamento	Sospensione termini - Termina il periodo di sospensione dei termini, iniziato il 1.08, per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'Iva. Termina anche il periodo di sospensione dei termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973, e 54-bis D.P.R. 633/1972, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'art. 36-ter D.P.R. 600/1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (art. 7-quater, cc. 16-18 D.L. 193/2016).
Domenica 15 settembre¹	Iva	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni. Operazioni con l'estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).
	Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Redditi 2019 - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti, devono versare entro oggi la relativa rata, con gli interessi.
Lunedì 16 settembre	Iva	Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di agosto 2019, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di luglio 2019. Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2018 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.
	Imposta sugli intrattenimenti	Comunicazione liquidazioni periodiche - Termine di invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativi al 2° trimestre 2019. Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	Inps	Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24. Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.
		Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
Agricoltura - Versamento della 2ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori autonomi in agricoltura, dovuti per il 2019.		
		Agricoltura - Le imprese agricole devono procedere al versamento dei contributi previdenziali per la manodopera agricola relativi al 1° trimestre 2019, mediante il Mod. F24.

Principali adempimenti mese di settembre 2019

Scad. 2019	Tributo Contributo	Descrizione	
Lunedì 16 settembre	Ragionieri Commercialisti	Versamento - Termine di versamento della 5ª rata dell'acconto "eccedenze" soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare (predeterminato dalla Cassa sulla base dei dati del modello A/19 dell'anno precedente).	
	Consulenti del lavoro	Enpacl - Termine di versamento della 3ª rata del contributo soggettivo anno 2019 e del contributo integrativo minimo. Entro oggi deve essere trasmessa, in via telematica, la comunicazione obbligatoria relativa all'ammontare del volume d'affari ai fini Iva conseguito nel 2018.	
Venerdì 20 settembre	Conai	Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.	
Mercoledì 25 settembre	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. A partire dalle operazioni effettuate nel 2018, sono aboliti i modelli Intrastat trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi , e i modelli mensili hanno esclusivamente valenza statistica. Sono stati modificati, inoltre, i limiti per l'individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi acquisti con periodicità mensile, che passano da € 50.000 a € 200.000 trimestrali per gli acquisti di beni e da € 50.000 a € 100.000 trimestrali per gli acquisti di servizi (Prov. Ag. Entrate 25.09.2017, n. 190499).	
Lunedì 30 settembre ²	Imposte dirette	Redditi 2019 - Termine per effettuare il versamento del saldo 2018 e/o del 1° acconto 2019 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare per i quali sono stati approvati gli ISA) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, senza l'applicazione della maggiorazione.	
		Modello Irap 2019 - Termine di versamento del saldo 2018 e del 1° acconto 2019 dell'Irap risultante dalla dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare per i quali sono stati approvati gli ISA), senza maggiorazione.	
		Società di comodo - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, della maggiorazione Ires del 10,50% a titolo di saldo 2018 e di 1° acconto 2019, senza maggiorazione, per i soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA.	
		Acconto 20% - Termine per effettuare il versamento dell'acconto del 20% sui redditi a tassazione separata senza maggiorazione, per i soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA.	
		Sostituti d'imposta "minimi" - Termine di versamento, senza maggiorazione, delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nel 2018 da parte dei sostituti d'imposta per i soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA che, durante l'anno, corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e non effettuano ritenute di importo superiore a € 1.032,92.	
		Redditi 2019 - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare i relativi versamenti.	
	Cedolare secca	Mod. 730/2019 - I contribuenti comunicano al sostituto d'imposta di non voler effettuare o di effettuare un minore acconto dell'Irpef/cedolare secca per l'anno 2019 rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.	
		Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata (nella misura del 40%) del saldo e dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a € 257,52), senza maggiorazione, per i soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA .	
		Isa	Versamento - Termine di versamento dell'Iva, senza maggiorazione, sui maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi.
		Immobili all'estero	Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell'imposta sugli immobili situati all'estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati, a titolo di saldo 2018 e 1° acconto 2019, senza maggiorazione, per i soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA (art. 19, cc. 13-17 D.L. 201/2011).
		Attività finanziarie all'estero	Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), a titolo di saldo 2018 e 1° acconto 2019, senza maggiorazione, per i soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA . (art. 19, cc. 18-22 D.L. 201/2011).
		Riallineamento valori fiscali in caso di operazioni straordinarie	Imposta sostitutiva - Termine di versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva per i soggetti Ires per i quali sono stati approvati gli ISA con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che effettuano il riallineamento dei valori fiscali in occasione di operazioni straordinarie (art. 15, cc. 10-12 D.L. 185/2008), senza maggiorazione.
Riconoscimento maggiori valori attribuiti in bilancio	Imposta sostitutiva - Versamento rata dell'imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'Irap per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento d'aziende, fusioni e scissioni, per i soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA (art. 1, cc. 46-47 L. 244/2007).		
Riallineamento per società in consolidato o trasparenza	Imposta sostitutiva - Termine di versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires, senza maggiorazione, per le società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno riallineato i valori civilistici a quelli fiscali, per i soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA (art. 1, c. 49 L. 244/2007).		
Rivalutazione beni d'impresa	Versamento - Termine di versamento in unica soluzione delle imposte sostitutive per le imprese per le quali sono stati approvati gli ISA che hanno effettuato la rivalutazione dei beni d'impresa ex L. 145/2018 nel bilancio 2018.		
Diritto annuale C.C.I.A.A.	Versamento - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese per le quali sono stati approvati gli ISA già iscritte al Registro delle Imprese, senza la maggiorazione dello 0,40%.		

Principali adempimenti mese di settembre 2019

Lunedì 30 settembre² (segue)	Imposta di registro	<p>Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.</p>
	Iva	<p>Versamento - Versamento Iva anno 2018 per i soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA che presentano la dichiarazione Redditi 2019, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.03.2019.</p> <p>Esterometro - Termine di presentazione telematica della comunicazione contenente i dati delle operazioni transfrontaliere rese o ricevute, riferite al mese precedente.</p> <p>Cessioni di carburante - Termine di trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle cessioni di carburante effettuate nel mese precedente (Prov. Ag. Entrate 28.05.2018).</p> <p>Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.</p> <p>Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.</p> <p>Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.</p> <p>Rimborso Iva estera - Termine di presentazione della richiesta di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto di altro Stato Europeo assolta sugli acquisti.</p>
	Gruppo Iva	<p>Costituzione - Termine di presentazione del modello per la costituzione del gruppo Iva (modello AGI/1), con efficacia dal 1.01.2020 (prov. Ag. Entrate 19.09.2018).</p>
	Libro unico del lavoro	<p>Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.</p>
	Inps	<p>Contributi Gestione Separata - Termine per effettuare il versamento, senza l'applicazione di interessi, del saldo 2018 e acconto 2019 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell'Inps, per i quali sono stati approvati gli ISA.</p> <p>Contributi artigiani e commercianti - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2018 e del 1° acconto per il 2019, senza maggiorazione, per i soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA.</p> <p>Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.</p> <p>Contributi volontari - Versamento dei contributi volontari relativi al 2° trimestre 2019 mediante gli appositi bollettini rilasciati dall'Inps.</p> <p>Mod. 503/AUT - Termine di presentazione del modello 503/AUT per i pensionati titolari di redditi di lavoro autonomo (art. 10 D. Lgs. 503/1992).</p>
	5 per mille	<p>Regolarizzazione - Termine entro il quale gli enti, che non hanno assolto, in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, gli adempimenti richiesti per l'ammissione al 5 per mille, possono presentare le domande di iscrizione ed effettuare le relative integrazioni documentali, versando contestualmente la sanzione di € 250,00.</p>
	Definizione ruoli doganali	<p>Versamento - Termine di versamento della 1^a o unica rata della definizione agevolata per i ruoli con tributi doganali.</p>

Note	<p>¹.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.). • L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). • Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70]. <p>².</p> <ul style="list-style-type: none"> • I termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva che scadono dal 30.06 al 30.09.2019 sono posticipati al 30.09.2019. Sono interessati dalla proroga dei termini dei versamenti i soggetti che svolgono le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA quando, contestualmente: esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività, dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione. Ciò a prescindere dalla effettiva applicazione degli ISA. Rientrano, quindi, nella proroga anche i forfetari, chi applica il regime di vantaggio, chi determina il reddito con altre tipologie di criteri forfetari e chi dichiara altre cause di esclusione dagli ISA. • La proroga si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 Tuir, aventi i requisiti indicati (art. 12-quinquies, cc. 3 e 4 D.L. 34/2019 conv. L. 58/2019 - Ris. Ag. Entr. 64/E/2019 - Comunicato Ag. Entr. 28.06.2019).
-------------	---